

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/921 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> prima della modifica ad opera del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Nel 2006, con il regolamento (CE) n. 130/2006 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», Cina o «paese interessato») («misure iniziali»). Tali misure consistevano in aliquote del dazio individuali comprese tra lo 0 % e il 10,1 % nei confronti di tre produttori esportatori cinesi destinatari del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e del 34,9 % nei confronti di tutti gli altri produttori esportatori cinesi. Con regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio <sup>(4)</sup>, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sono state modificate le misure iniziali ed è stata chiarita la definizione del prodotto.
- (2) Nell'aprile 2012, con regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 <sup>(5)</sup> del Consiglio, a seguito della pubblicazione della relazione dell'organo d'appello dell'OMC relativa alla controversi «Beef and Rice» <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha escluso dall'ambito di applicazione delle misure le esportazioni della società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd («Hangzhou Bioking»), un produttore esportatore che ha beneficiato di un'aliquota del dazio dello 0 %.
- (3) Nell'aprile 2012, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha prorogato le misure di ulteriori cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 <sup>(7)</sup> («precedente riesame in previsione della scadenza»).
- (4) Nel luglio 2012, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le misure iniziali sono state modificate con regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio <sup>(8)</sup>. Il Consiglio ha ritirato il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») alle altre due società, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd («Changmao Biochemical») e Ninghai Organic Chemical Factory («Ninghai Organic»), fissando un margine antidumping individuale nei confronti di queste due società rispettivamente pari al 13,1 % e all'8,3 %, sulla base dei loro prezzi all'esportazione.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio, del 13 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Messico — Misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso («Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice»), WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182 del 13 luglio 2012, pag. 1).

